

**REGOLAMENTO PER
LA DISCIPLINA
DELLA TASSA RIFIUTI
(TARI)**

**Allegato B alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del
30/06/2021**

INDICE

INDICE	2
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1. Oggetto del Regolamento.....	4
Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti.....	4
Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani	5
Art. 4. Soggetto attivo	5
TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI.....	5
Art. 5. Presupposto per l'applicazione del tributo	5
Art. 6. Soggetti passivi.....	6
Art. 7. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti	7
Art. 8. Esclusione dall'obbligo di conferimento	8
Art. 9. Detassazione per produzione di rifiuti speciali	8
Art. 9 bis. Limitazione al conferimento dei rifiuti urbani.....	8
Art. 10. Superficie degli immobili	9
TITOLO III - TARIFFE.....	10
Art. 11. Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e piano finanziario.....	10
Art. 12. Determinazione della tariffa.....	10
Art. 13. Articolazione della tariffa.....	11
Art. 14. Periodi di applicazione del tributo	11
Art. 15. Tariffa per le utenze domestiche	12
Art. 16. Occupanti le utenze domestiche.....	12
Art. 17. Tariffa per le utenze non domestiche	13
Art. 18. Classificazione delle utenze non domestiche	14
Art. 19. Scuole statali.....	14
Art. 20. Tributo giornaliero	14
Art. 21. Tributo provinciale.....	15
TITOLO IV - RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.....	15
Art. 22. Riduzioni per il riciclo	15
Art. 22 bis. Disciplina per la fuoriuscita delle utenze non domestiche dal servizio pubblico di raccolta..	16
Art. 23. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio	17
Art. 24. Riduzione per stabilimenti balneari.....	18
Art. 25. Agevolazioni	18
Art. 26. Cumulo di riduzioni e agevolazioni	19
TITOLO V - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE.....	19
Art. 27. Obbligo di dichiarazione.....	19
Art. 28. Contenuto e presentazione della dichiarazione	19

Art. 29. Poteri del Comune e nomina Funzionario responsabile.....	21
Art. 30. Accertamento	22
Art. 31. Sanzioni e penalità	22
Art. 32. Riscossione	22
Art. 33. Interessi.....	23
Art. 34. Rimborsi.....	23
Art. 35. Somme di modesto ammontare	23
Art. 36. Contenzioso e accertamento con adesione.....	24
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	24
ALLEGATO A - Categorie di utenze non domestiche.....	25
ALLEGATO B - Assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani	26

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e ss.mm.ii., disciplina la TARI diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti prevista dall'art. 1 commi dal 641 al 668 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e ss.mm.ii., in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e ss.mm.ii..
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dalle disposizioni regionali e comunali in materia nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183 co. 1 lett. b ter) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152:
 - a) i rifiuti domestici, i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del D.Lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e

lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del presente comma.

5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135c.c. e della pesca;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;

c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali, se diversi da quelli di cui al comma precedente;

e) i rifiuti da attività commerciali, se diversi da quelli di cui al comma precedente;

f) i rifiuti da attività di servizio, se diversi da quelli di cui al comma precedente;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie, se diversi da quelli di cui al comma precedente.

Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani

Abrogato.

Art. 4. Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 5. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Si intendono per:

a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie di cui alla lettera a), sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi,

dancing e cinema all'aperto, parcheggi, arenili, spazi espositivi di attività commerciali, aree esterne di depositi edili, pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo purchè operative;

c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;

d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Si considerano soggetti al prelievo tutti i locali e tutte le aree predisposti dell'uso, anche se di fatto non utilizzati. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata, altresì, dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

4. Sono escluse dal tributo:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

b) le aree comuni condominiali di civili abitazioni di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;

c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative;

d) i locali ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, oltre ai magazzini esclusivamente e funzionalmente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani non comporta esonero o riduzione del tributo.

Art. 6. Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, così come individuato nel precedente articolo 5, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed

aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermo restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 7. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione sprovviste di arredo e di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie, cantine e simili limitatamente alla parte dei locali di altezza non superiore a 1,5 metri;
- c) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, sequestrati ed effettivamente non abitati, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'immobile;
- d) fabbricati sottoposti a sequestro giudiziario purché effettivamente sgomberati;
- d) le superfici destinate all'esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- e) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifero, i locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- f) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- g) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla manovra dei veicoli;
- h) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;
- i) i locali destinati all'esercizio pubblico delle funzioni di culto, con esclusione degli eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quello di culto in senso stretto;
- l) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- m) le superfici agricole produttive in via esclusiva di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie e fienili. Restano comunque soggetti i locali destinati alla manipolazione, valorizzazione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli, nonché le rimesse attrezzi, i depositi e simili.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di

utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 8. Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 7.

Art. 9. Detassazione per produzione di rifiuti speciali

1. Relativamente alle utenze non domestiche, ove nei locali vi sia la contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ove vi sia l'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta, una percentuale di abbattimento pari al 30%. Tale detassazione è applicabile, a titolo esemplificativo, alle seguenti categorie di attività: falegnameria, macelleria, pescheria, marmista, fabbro, autocarrozeria, autofficina per riparazione veicoli, gommista, autofficina di elettrauto, lavanderia, locali per verniciatura, fonderia, ambulatorio medico, dentistico, di analisi, tipografia.

2. Per fruire della detassazione di cui al comma 1, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione, da presentarsi entro il mese di gennaio dell'anno per il quale è richiesta l'agevolazione il ramo di attività e la sua classificazione (artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché la tipologia di rifiuto speciale o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, fornendo idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (contratti di smaltimento con imprese a ciò abilitate); qualora il contribuente presenti la denuncia oltre il termine sopra indicato o se i requisiti per ottenere la riduzione nascano durante il corso dell'anno (ed in tal caso il termine per la presentazione della domanda è di 30 giorni dalla nascita del requisito) la riduzione avrà efficacia dall'anno successivo. Solo nel caso in cui i requisiti per ottenere la riduzione nascano durante il corso dell'anno, la stessa verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il prelievo dovuto per gli anni successivi o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

Art. 9 bis. Limitazione al conferimento dei rifiuti urbani

1. Non sono soggette alla TARI le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani in quantità tali da compromettere la tutela igienico-sanitaria e l'ordinata gestione del servizio. Tale circostanza è comunicata all'utenza interessata mediante dichiarazione sottoscritta congiuntamente dal Gestore della raccolta e dall'ufficio Tecnico del Comune, sulla base della

disciplina contenuta nel "Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili".

Art. 10. Superficie degli immobili

1. La superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Relativamente agli arenili la superficie tassabile, per l'anno d'imposta, è quella risultante dalla concessione demaniale. Ove inferiore a quella in concessione, ciò dovrà essere provato ogni anno mediante tre dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, con allegata documentazione fotografica, da effettuarsi il 30 giugno, il 27 luglio ed il 22 agosto e che andranno trasmesse all'ufficio entro il primo giorno feriale successivo. Nel caso di trasmissione di un numero inferiore di dichiarazioni, di effettuazione delle stesse in date differenti da quelle sopra indicate, di mancanza di documentazione fotografica allegata e nel caso in cui non siano rispettati i termini di presentazione di cui sopra, la superficie tassabile degli arenili sarà quella risultante dalla concessione demaniale.

2. La superficie tassabile sarà quella risultante dalla media delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, a nulla valendo eventuali denunce di variazione di superficie, prodotte dalla parte nel corso dell'anno. La superficie che verrà iscritta a ruolo sarà sempre quella risultante dalla media delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dell'anno precedente. Diversamente, quella risultante dalla concessione demaniale. I concessionari che presenteranno, nei termini indicati, le tre dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà avranno diritto al rimborso delle maggiori somme versate e/o alla compensazione nel caso di superficie inferiore all'anno precedente o saranno tenuti a versare la differenza se la superficie dovesse risultare maggiore di quella dell'anno precedente. Qualora il concessionario durante l'anno abbia presentato le tre dichiarazioni e poi l'anno successivo non presenti le tre dichiarazioni o non rispetti le modalità sopra indicate, l'Ufficio, entro il 31 dicembre, provvederà ad emettere ruolo suppletivo per la differenza tra la superficie risultante dalla media delle dichiarazioni dell'anno precedente e la superficie risultante dall'atto concessorio; nel caso in cui, l'anno successivo, pervengano nuove dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà l'Ufficio, provvederà ad emettere ruolo suppletivo tra la superficie risultante dalla media delle dichiarazioni dell'anno precedente e la superficie risultante dalla media delle nuove dichiarazioni, se superiore a quella precedente; se inferiore il contribuente avrà diritto al rimborso delle maggiori somme versate e/o alla compensazione sull'importo dovuto.

3. La superficie calpestabile dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 150 cm, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 10 mq per colonnina di erogazione.
6. Ai fini accertativi l'Ufficio può considerare come superficie assoggettabile alla TARI, in assenza del dato relativo alla superficie calpestabile, quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

TITOLO III - TARIFFE

Art. 11. Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e piano finanziario

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
5. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
6. Il Piano finanziario è redatto dai soggetti gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, validato dall'Ente Territorialmente Competente e approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente sulla base del Metodo Tariffario (MTR) di cui alla Deliberazione ARERA 443/2019/R/Rif.
7. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo.

Art. 12. Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti.

Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune

moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Art. 13. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. Le tariffe di riferimento sono composte da una quota fissa determinata in relazione ai costi del servizio di natura collettiva e da una quota variabile rapportata alla potenzialità di produzione e conferimento dei rifiuti, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

4. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa è ripartito tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali.

Art. 14. Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o detenzione dei locali o aree, intendendosi per tale anche la mera disponibilità degli stessi. In riferimento agli stabilimenti balneari ed alle altre utenze non domestiche, è irrilevante l'eventuale esercizio dell'attività per un periodo inferiore all'anno allorché la licenza ha carattere annuale, in quanto la potenzialità produttiva di rifiuti, che costituisce presupposto impositivo del tributo, perdura per tutto l'anno solare.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso, l'occupazione o detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui è cessato il possesso, l'occupazione o detenzione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione probatoria la data di effettiva cessazione, nel qual caso potrà essere disposto il discarico esclusivamente per quelle annualità per le quali l'Ufficio non sia ancora decaduto dal potere di accertamento nei confronti del subentrante occupante.

4. Le variazioni, intervenute nel corso dell'anno, in particolare delle superfici e/o delle

destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo art. 28, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

5. Per gli arenili, esclusivamente per le variazioni di superficie, si applica l'articolo 10 comma 3.

Art. 15. Tariffa per le utenze domestiche

1. La tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti.

2. Per le utenze domestiche, la quota fissa di cui all'articolo 13 comma 3 si applica in ragione della superficie tassabile; la quota variabile è invece diversificata sulla base del numero di occupanti, in modo che sia rispettato il criterio di proporzionalità e si applica anch'essa in ragione della superficie tassabile.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 16. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, senza obbligo di dichiarazione da parte del contribuente. Nel numero dei componenti devono essere, altresì, considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti (ad esempio colf). In tale ultimo caso, vi è obbligo di denuncia da parte dei soggetti passivi. È applicato il medesimo criterio di tassazione anche ai locali accessori all'abitazione.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i componenti temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività di studio o lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente dichiarata e documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi occupati e/o a disposizione di persone non fisiche, si assume come numero degli occupanti quello risultante dalla seguente tabella:

<u>Superficie</u>	<u>Numero Componenti</u>
Fino a mq. 30	2
Fino a mq. 45	3

Fino a mq. 60	4
Fino a mq. 75	5
Oltre mq. 75	6

Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune e/o da controlli da cui si evinca un effettivo maggior numero di occupanti.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, si considerano utenze domestiche condotte da due occupanti, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative e sempre che non siano utilizzate come deposito e area di stazionamento di attività commerciali che vengano esercitate in altri comuni, nel qual caso vengono classificate nella categoria di utenze non domestica n. 3 "Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta".

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa dichiarazione documentata, in un'unica unità.

6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già anagraficamente residenti nel comune ed iscritti a ruolo, tenute a disposizione dagli stessi, non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato in due unità. È applicato il medesimo criterio di tassazione anche ai locali accessori all'abitazione

7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, salvo i casi in cui i diversi nuclei familiari occupino porzioni distinte dell'unità immobiliare, le quali diventano autonomamente assoggettabili.

8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante dal primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di inizio occupazione. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dal giorno di variazione.

Art. 17. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta.

2. Per le utenze non domestiche, la quota fissa di cui all'articolo 13 comma 3 si applica in ragione della superficie tassabile; la quota variabile è invece diversificata sulla base della potenzialità di produzione connessa alle attività svolte nei locali e nelle aree tassabili, in modo che sia rispettato il criterio di proporzionalità e si applica anch'essa in ragione della superficie tassabile.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 18. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nel prospetto di cui all'allegato A al presente Regolamento.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuato sulla base dell'attività effettivamente svolta. Qualora non sia identificabile l'attività effettivamente svolta nei locali ed aree soggetti al tributo, l'iscrizione avverrà sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica è di regola unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (ad esempio superficie di vendita, esposizione, deposito, ecc.) e viene determinata in relazione all'attività esercitata e/o alla destinazione prevalente.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Art. 19. Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 20. Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico. Sono escluse dall'applicazione della tariffa giornaliera le occupazioni delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, aventi anche carattere ricorrente o cadenza settimanale, limitatamente ai periodi di esercizio dell'attività di commercio ambulante.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione da parte delle utenze che occupano o detengono temporaneamente spazi ed aree pubbliche è assolto con il pagamento del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria da effettuarsi con le modalità e nei termini nel Regolamento specifico del suddetto Canone. Per le utenze diverse da quelle di cui al periodo precedente, ovverosia quelle non soggette al Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria sopra richiamato, la dichiarazione deve essere presentata con le modalità di cui al successivo articolo 27 prima dell'insorgenza del presupposto impositivo.

5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui ai seguenti articoli 22 (riciclo), 23 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 24 (agevolazioni).

6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'articolo 21.

Art. 21. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

TITOLO IV - RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 22. Riduzioni per il riciclo

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo rifiuti urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo.

2. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno.

3. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il mese di gennaio di ogni anno apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti urbani avviati al riciclo, in conformità delle normative vigenti. È facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per

l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene

dichiarata, per il calcolo della riduzione si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo di cui alla tabella 4a del D.P.R. 158/1999 della categoria corrispondente.

L'eventuale riduzione, riferita all'annualità precedente, sarà computata a conguaglio sull'annualità in corso.

Hanno diritto a tale riduzione anche le attività che dimostrino di aver effettuato notevoli investimenti per diminuire la mole di rifiuti da conferire, ma in tal caso la dichiarazione non va presentata annualmente.

4. In ragione dell'entrata in vigore della disciplina di cui all'articolo 238 comma 10 del D. Lgs. 152/2006, così come definita dal successivo articolo, la riduzione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Art. 22 bis. Disciplina per la fuoriuscita delle utenze non domestiche dal servizio pubblico di raccolta

1. Le utenze non domestiche che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, intendono avviare a recupero i rifiuti urbani prodotti mediante soggetti diversi dal Gestore del servizio pubblico di raccolta devono comunicarlo mediante apposita dichiarazione all'Ufficio Tributi del Comune ed al Gestore stesso entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello in cui intendono fuoriuscire dal servizio pubblico. La dichiarazione ha efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. La dichiarazione dovrà essere compilata utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione dal Comune ed allegando idonea documentazione comprovante l'avvio a recupero dei rifiuti urbani prodotti; non saranno prese in considerazione dichiarazioni difformi da quanto previsto nel presente comma. Entro il 31 marzo dell'anno successivo all'avvenuto conferimento dei rifiuti in ottemperanza a quanto dichiarato dovranno essere presentati al Comune i formulari contenenti i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero.

3. Per le annualità in cui, ai sensi del comma precedente, l'utenza conferisca i rifiuti urbani prodotti a soggetti diversi dal Gestore del servizio pubblico è prevista la riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità avviata a recupero, applicando la seguente formula:

$$\text{Rid} = \text{Qavv} / \text{Qtot} (\text{Kd})$$

dove:

Rid = percentuale di riduzione da applicare alla quota variabile del tributo

Qavv = quantità documentata di rifiuti urbani avviata a recupero

Qtot (Kd) = quantità totale di rifiuti prodotti stimata mediante coefficiente di produttività indicato dal D.P.R. 158/1999.

Nel caso in cui all'interno della dichiarazione l'utente comunichi il conferimento al servizio pubblico della frazione indifferenziata o il conferimento della medesima frazione a soggetti terzi ai fini dell'avvio a smaltimento, resta dovuta una quota pari al 25% della tariffa variabile.

Solo nel caso in cui l'utenza conferisca tutti i rifiuti urbani prodotti a soggetti diversi dal gestore del servizio pubblico ai soli fini del recupero è prevista l'esclusione della quota variabile della tariffa. Rimane comunque dovuta la quota fissa del tributo.

La riduzione verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata in caso di incapacienza.

4. La scelta di avvalersi dei soggetti di cui al periodo precedente avrà una validità minima di 5 anni. Nel caso in cui, prima della scadenza quinquennale, l'utenza intenda riprendere ad usufruire del servizio pubblico, dovrà richiederlo all'Ufficio Tributi del Comune entro il 30 giugno dell'anno precedente; l'accettazione della richiesta è subordinata all'esito positivo dell'istruttoria che il Gestore della raccolta, in raccordo con l'Ufficio Tecnico del Comune esperirà al fine di valutare le ricadute sull'organizzazione del servizio.

5. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 all'utenza non domestica saranno applicate sia la tariffa fissa che la tariffa variabile e sarà garantita la contestuale fruizione del servizio ad opera del Gestore pubblico della raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. Le dichiarazioni e le attestazioni presentate in relazione alle annualità precedenti al fine di usufruire della riduzione della quota variabile della TARI proporzionale ai rifiuti avviati al riciclo, non saranno prese in considerazione al fine di accordare il trattamento descritto nei commi precedenti.

6. Solo per l'anno 2021 la dichiarazione di cui al comma 1 è presentata entro il 31 agosto con effetto dal 1° gennaio 2022.

Art. 23. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è dovuto nella misura del 40% per le utenze poste a una distanza superiore a

1.200 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica, previa richiesta con idonea documentazione allegata da presentarsi entro il mese di gennaio nell'anno di riferimento.

2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi. Tale riduzione è dovuta a condizione che le circostanze di cui sopra abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 24. Riduzione per stabilimenti balneari

1. Si applica una riduzione del 30% solo agli stabilimenti balneari (arenili) che esercitano l'attività per un periodo non superiore a mesi nove nell'arco dell'anno solare e che risultino iscritti in banca dati per tutto l'anno solare. In tal caso, resta inteso che il prelievo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare e non agli effettivi mesi di utilizzazione dello stabilimento balneare (arenile), a nulla valendo eventuali denunce di iscrizione e cessazione nel corso dell'anno salvo che si tratti di prima apertura o di cessazione definitiva dell'utenza.

Qualora il concessionario dovesse dichiarare un periodo di apertura inferiore a 180 giorni, trova applicazione l'articolo 20, a meno che non sia munito di licenza stagionale.

Resta ferma la possibilità da parte del SUAP di trasformare le relative licenze in stagionali.

Tale riduzione non può trovare applicazione analogica per le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, a meno che non siano dotate di licenze stagionali.

Art. 25. Agevolazioni

1. È applicata l'esenzione dal tributo alle seguenti fattispecie:

- a) abitazioni di residenza anagrafica utilizzate da persone di età superiore a 65 anni, sole o con coniuge pure in età superiore a 65 anni, quando gli stessi dichiarino di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti dall'assegno sociale dell'INPS e di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare al di fuori dell'abitazione in oggetto;
- b) abitazioni di residenza anagrafica utilizzate da nuclei familiari in cui sia presente una persona invalida al 100% con un reddito complessivo annuo dei conviventi non superiore a € 16.000,00;

2. L'istanza per ottenere l'esenzione di cui al comma precedente deve essere presentata entro il mese di gennaio dell'anno per il quale è richiesta l'esenzione o entro trenta giorni da quando si configurano i requisiti per ottenerla ed è valida anche per gli anni successivi fino a nuova comunicazione e fino al mantenimento delle predette condizioni. Nel caso in cui non vengano rispettati i suddetti termini, l'esenzione avrà effetto dall'anno successivo a quello di presentazione tardiva della domanda di esenzione.

All'istanza dovranno essere allegati, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti: nel caso di richiesta di esenzione di cui al punto a)

- documentazione INPS da cui si rilevi quanto dichiarato;
- dichiarazione dei redditi dell'anno precedente;
- documento di riconoscimento in corso di validità nel caso di richiesta di esenzione di cui al punto b)
- certificazione di invalidità;
- modello ISEE;
- documento di riconoscimento in corso di validità

3. La tariffa viene ridotta del 50%, solo per il primo anno, per le nuove attività commerciali (nuova apertura e/o subingresso) che non abbiano alcun rapporto di continuità con i precedenti titolari/gestori. La riduzione del 50% non potrà comunque superare gli € 1.000,00.

4. Le agevolazioni di cui al presente comma sono concesse a norma dell'articolo 1, comma 660 della Legge 147/2013, pertanto la copertura è assicurata mediante il ricorso alla fiscalità generale del Comune.

Art. 26. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, trova applicazione quella più vantaggiosa per il contribuente.

TITOLO V - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 27. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione, a meno di soggetti che domiciliano presso l'utenza.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 28. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione di cui all'articolo precedente, salvo diversi termini stabiliti in altri articoli del presente regolamento, deve essere presentata entro 30 giorni da quando si verifica il fatto che ne determina l'obbligo e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano

modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia o del soggetto denunciante, se diverso dall'intestatario della scheda famiglia, con indicazione della qualifica;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza, se in numero superiore di quanto stabilito al precedente articolo 16;
- c) generalità, residenza e codice fiscale dei soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti;
- d) i dati catastali dei locali e delle aree (se l'immobile non è accatastrato indicare la particella di terreno su cui insiste), l'ubicazione dell'utenza, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno;
- e) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- f) la data in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni o il venir meno degli stessi.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione della ditta o ragione sociale della società, ente, istituto, associazione, sede legale o sociale, codice fiscale e partita I.V.A., codice ATECO dell'attività);
- b) i dati identificativi del titolare o del legale rappresentante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale), con indicazione della qualifica;
- c) i dati catastali dei locali e delle aree (se l'immobile non è accatastrato indicare la particella di terreno su cui insiste), l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso;
- d) la data in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni o il venir meno degli stessi.

4. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, può essere presentata direttamente all'ufficio protocollo del Comune, inviata a mezzo fax esclusivamente al numero indicato sul sito del Comune e corrispondente all'Ufficio protocollo, spedita per posta, tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R o inviata in via telematica conposta elettronica certificata, firmata digitalmente, esclusivamente all'indirizzo indicato sul sito del Comune e

corrispondente all'Ufficio protocollo. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

5. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito. L'iscrizione non avviene in modo automatico, ma su dichiarazione di parte.

6. Le presenti disposizioni non si applicano agli arenili, esclusivamente per le variazioni di superficie, per i quali trova applicazione l'articolo 10 comma 3.

Art. 29. Poteri del Comune e nomina Funzionario responsabile

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..

Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182 dell'articolo 1 della Legge 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con i quali può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili, il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato e ad esibire idoneo documento di riconoscimento.

4. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- dei provvedimenti di agibilità, permessi a costruire, concessioni in sanatoria rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio, alla cessazione o alla voltura di attività artigianali, commerciali fisse ed itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, al decesso, alla variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

Art. 30. Accertamento

1. Nei casi in cui dalle verifiche effettuate emergano violazioni al presente regolamento in ordine ai tempi e alle modalità di effettuazione dei versamenti o di presentazione delle dichiarazioni, il Comune provvederà ad emettere e notificare appositi avvisi di accertamento a norma dell'articolo 1 commi 161 e 162 della Legge 296/2006 e dell'articolo 1 comma 792 della Legge 160/2019.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione.
3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 31. Sanzioni e penalità

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato.
 2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
 3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
 2. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 29, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
 3. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
 4. Le sanzioni previste dai commi 2, 3 e 4 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
 5. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina vigente.
- In caso di comunicazione di fine possesso o detenzione pervenuta oltre i termini prescritti dal presente regolamento il Comune, qualora ravvisi gli estremi per cessare l'utenza con decorrenza anticipata, applicherà una sanzione amministrativa in ragione del mancato rispetto delle norme regolamentari ai sensi della normativa vigente, che verrà riscossa con separato atto.

Art. 32. Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti dovuto in base alle dichiarazioni e/o agli accertamenti emessi notificando ai contribuenti avvisi di pagamento, anche a mezzo posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI- PEC, che specificano per ogni utenza le somme dovute per la tassa ed il tributo provinciale. L'avviso

contiene tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della legge 212/2000 e dalla Deliberazione ARERA 444/2019/R/Rif. Le scadenze e le relative misure di versamento del tributo sono fissate annualmente dal Consiglio Comunale in sede di approvazione delle tariffe.

2. Il tributo comunale è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 che sarà allegato all'avviso di pagamento.

Il pagamento dell'avviso in forma dilazionata rispetto alle originarie scadenze è consentito nei seguenti casi, su istanza di parte:

- avvisi pervenuti al contribuente dopo la scadenza della seconda rata per cause imputabili al Comune;
- casi dichiarati di temporanea difficoltà a far fronte ai pagamenti.

La rateizzazione seguirà quanto disposto dal regolamento generale delle entrate.

Art. 33. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale con l'incremento che il Comune riterrà eventualmente di dover applicare ai sensi dell'articolo 1, comma 165 della Legge 296/2006 con apposito provvedimento.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui divenuti esigibili.

Art. 34. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 33, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti al Comune stesso a titolo di TARI. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.

Art. 35. Somme di modesto ammontare

1. Non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12,00 euro per anno d'imposta.

2. Il Comune non procede all'accertamento e alla riscossione coattiva dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta

violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Art. 36. Contenzioso e accertamento con adesione

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione, qualora presente, sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dal Regolamento generale delle Entrate.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 37. Disposizioni finali

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2020.
2. Sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativanazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO A - Categorie di utenze non domestiche

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

1. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida, ecc)
2. Cinematografi, teatri
3. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5. Stabilimenti balneari
6. Autosaloni, esposizioni
7. Alberghi con ristorante
8. Alberghi senza ristorante
9. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, uffici
12. Studi professionali, banche e istituti di credito
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Bed & Breakfast e Case per Vacanze
16. Porto Turistico
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato
30. Discoteche, night club

ALLEGATO B - Assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani

Abrogato